

**AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO DEL
TEATRO DEI FILODRAMMATICI PER LA
REALIZZAZIONE DELLE STAGIONI DI PROSA, ALTRI
PERCORSI, DANZA E PER L'ATTIVITA' DI
SPETTACOLO DESTINATA A SCUOLE RAGAZZI E
FAMIGLIE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente appalto ha per oggetto la Concessione del Teatro dei Filodrammatici – così come meglio raffigurato nella planimetria di cui all'allegato "A" , a far tempo dalla Stagione teatrale 2018/2019.

Il Teatro dei Filodrammatici dovrà dal Concessionario essere destinato alla realizzazione delle stagioni di prosa, altri percorsi, danza ed al teatro per scuole, ragazzi e famiglie della Fondazione Teatri di Piacenza.

Il Teatro dei Filodrammatici, di proprietà comunale è stato concesso (Rep. Com. n. 605 del 12 dicembre 2017 - atto registrato all'Agenzia delle Entrate in data 28 dicembre al n. 3966), in comodato d'uso alla Fondazione Teatri di Piacenza dal Comune di Piacenza e da quest'ultima sarà consegnato al Concessionario con gli impianti, le attrezzature e gli arredi esistenti, di cui verrà effettuato apposito inventario all'atto di consegna dell'immobile.

Il Teatro dei Filodrammatici potrà essere sede produttiva del Concessionario ed in esso potranno quindi essere rappresentati spettacoli direttamente prodotti dal Concessionario con oneri a suo totale carico.

ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorrerà dal **01 luglio 2018**, e comunque a far data dal verbale di consegna, **sino al 30 giugno 2020**. Il Teatro dei Filodrammatici verrà consegnato dal 01 settembre 2018 e sino al 30 giugno 2020. La Fondazione Teatri si riserva di procedere alla rinnovazione del contratto in oggetto alle medesime condizioni normative ed economiche per ulteriori 12 mesi dal 30 giugno 2020. Almeno 6 mesi prima della scadenza del 30 giugno 2020, con nota del Direttore della Fondazione Teatri verrà comunicata la rinnovazione del contratto per ulteriori 12 mesi dalla data del 30 giugno 2020.

ART.3

AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

La concessione ha come base d'asta il corrispettivo, quantificato in complessivi **Euro 525.000,00**

= (oltre IVA di legge) così suddiviso:

- **Per l'anno 2018** - (periodo 1 luglio 2018 – 31 dicembre 2018) **€ 87.500** salvo il ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA di legge.
- **Per l'anno 2019**- (periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019) **€ 175.000** salvo il ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA di legge.
- **Per l'anno 2020** - (periodo 1 gennaio 2020 – 31 giugno 2020) **€ 87.500** salvo il ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA di legge.
- In caso di rinnovazione (**01 luglio 2020 – 31 dicembre 2020**) **€ 87.500** salvo il ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA di legge.
- **Per l'anno 2021** - (periodo 1 gennaio 2021 – 30 giugno 2021) **€ 87.500** salvo il ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA di legge.

Gli introiti derivanti dal pagamento del biglietto di ingresso agli spettacoli proposti e/o realizzati sono interamente di pertinenza del Concessionario cui competono tutte le spese inerenti la gestione del servizio.

Analogamente sono di esclusiva pertinenza del Concessionario eventuali ulteriori contributi pubblici e/o privati allo stesso destinati.

ART. 4

DESTINAZIONE D'USO DEL TEATRO DEI FILODRAMMATICI

E' dovere del Concessionario utilizzare e fare utilizzare il Teatro in modo corretto usando la diligenza del buon padre di famiglia ed osservare tutte le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dei locali.

Il Teatro dei Filodrammatici è destinato allo svolgimento di pubblici spettacoli conformemente alle condizioni di agibilità e ad ogni altra manifestazione programmata con fini di pubblico interesse e di pubblica utilità.

Il Concessionario può consentire l'uso del Teatro dei Filodrammatici a terzi uniformandosi ai criteri e alle tariffe che saranno definiti dalla Fondazione Teatri di Piacenza. Le spese inerenti la realizza-



zione dell'iniziativa/evento/spettacolo saranno a totale cura e spese degli organizzatori che avranno l'obbligo di utilizzare almeno un tecnico e il personale di sala indicato dal Concessionario al fine di garantire la tutela del Teatro dei Filodrammatici e il corretto utilizzo degli impianti e del materiale di palcoscenico.

E' specifico obbligo per il Concessionario rendicontare annualmente alla Fondazione Teatri i canoni d'uso introitati per l'utilizzo del Teatro dei Filodrammatici che dovranno essere rimborsati alla Fondazione medesima.

ART. 5

GESTIONE

La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a svolgere in maniera efficiente ed efficace le attività oggetto del presente appalto, comprese le attività concordate con la Fondazione Teatri per assicurare il corretto svolgimento delle attività istituzionali del Comune di Piacenza.

Il Concessionario ha la **GESTIONE ARTISTICA** della programmazione proposta che comprende l'individuazione, la programmazione, la produzione delle attività teatrali, di seguito meglio specificate:

- **Stagione di Prosa** da realizzarsi presso il Teatro dei Filodrammatici e, d'intesa con la Direzione Artistica della Fondazione, presso il Teatro Municipale di Piacenza. In particolare il Concessionario dovrà garantire attività teatrale di prosa annuale con non meno di **7 compagnie per almeno n. 14 rappresentazioni** per ogni stagione teatrale (2018/ 2019 - 2019/2020 e, in caso di proroga del contratto, 2020/2021);
- **attività teatrale dedicata** al teatro di ricerca, ai festival, alle nuove tendenze della scena e della drammaturgia, all'incontro tra diversi linguaggi teatrali, percorsi e vocazioni artistiche, ai giovani artisti delle scuole di teatro e al teatro-danza **per almeno 15 serate di programmazione** per ogni stagione teatrale (2018/2019 - 2019/2020 e, in caso di proroga del contratto, 2020/2021). La suddetta attività dovrà prevalentemente svolgersi presso il Teatro dei Filodrammatici salvo accordo, in sede di programmazione, con la Fondazione Teatri;

- **attività di spettacolo per scuole, ragazzi e famiglie** : realizzazione dell'attività artistica nel settore del Teatro per Scuole, Ragazzi e Famiglie sarà dal Concessionario realizzata **nel Teatro dei Filodrammatici** o in altri spazi dal Concessionario individuati. L'eventuale individuazione di altra sala non comporterà costi aggiuntivi per la Fondazione Teatri. Solo in casi eccezionali, per particolari esigenze tecniche o richiesta di pubblico, gli spettacoli potranno tenersi nel Teatro Municipale. L'attività dovrà essere garantita **per almeno 60 giorni l'anno**. Il Concessionario dovrà garantire una programmazione ampia ed articolata che sviluppi ogni forma di linguaggio creativo e di spettacolo rivolto al più ampie fasce del pubblico: infanzia, adolescenza, scuole e famiglie. Lo stesso dovrà promuovere attività aperte a tutte le tecniche espressive e creative, dalla letteratura alle arti visive, dal cinema alla musica che favoriscano la crescita culturale e la partecipazione dei giovani. La programmazione delle attività da dedicare al Teatro per scuole, ragazzi e famiglie sarà dal Concessionario preventivamente comunicata alla Fondazione Teatri di Piacenza.

Il Teatro Municipale di Piacenza, Teatro di Tradizione ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 800/1967, è luogo destinato alla realizzazione della Stagione di Lirica, Concertistica e Balletto, direttamente gestite dalla Fondazione Teatri di Piacenza.

Conseguentemente, il Concessionario, al fine di ottenere l'utilizzo del Teatro Municipale dovrà concordare con il Direttore Artistico della Fondazione Teatri di Piacenza la calendarizzazione degli spettacoli proposti.

Per definire la corretta programmazione degli spettacoli al Teatro Municipale il Concessionario si impegna a:

- a) concordare con la Direzione Artistica del Teatro Municipale, entro il 01 marzo di ogni anno, le date delle rappresentazioni della stagione successiva. In caso di disaccordo la scelta spetterà alla Direzione Artistica del Teatro;
- b) presentare al Direttore della Fondazione Teatri di Piacenza entro il 15 giugno di ogni anno, la programmazione, unitamente alle proposte tariffarie per gli spettacoli, da sottoporre al Consiglio Direttivo della Fondazione Teatri di Piacenza entro il 30 giugno.

Il Concessionario, nell'ambito della presente concessione, potrà utilizzare il Teatro Municipale per complessive 30 giornate/anno (nelle stesse sono comprese le prove e le rappresentazioni).

Iniziative ed eventi direttamente organizzati dal Concessionario nel Teatro Municipale, ma non rientranti nella programmazione concordata con la Direzione Artistica della Fondazione Teatri, comporteranno a carico del Concessionario l'obbligo di versare alla Fondazione Teatri di Piacenza le tariffe previste dal Regolamento della Fondazione Teatri di Piacenza inerente "Criteri e tariffe per l'autorizzazione all'uso temporaneo delle Sale del Teatro Municipale e Teatini".

Nel rispetto della Convenzione sottoscritta dalla Fondazione Teatri con il Comune di Piacenza, il Concessionario dovrà mettere a disposizione gratuita del Comune di Piacenza il Teatro dei Filodrammatici per **almeno 10 giornate** all'anno per iniziative dall'Amministrazione comunale promosse e/o autorizzate. E' obbligo per il Concessionario consegnare il Teatro dei Filodrammatici (spazi di pertinenza, sala e palcoscenico) in buono stato conservativo ; le spese inerenti la realizzazione dell'iniziativa/evento/spettacolo saranno a totale cura e spese degli organizzatori che avranno l'obbligo di utilizzare almeno un tecnico e il personale di sala indicato dal Concessionario al fine di garantire la tutela del Teatro dei Filodrammatici e il corretto utilizzo degli impianti e del materiale di palcoscenico.

ART. 6

ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni programmate, essendo direttamente responsabile della buona riuscita degli eventi teatrali, di cui si assume pertanto tutti gli oneri sia economici che tecnici, fatto salvo quanto indicato all'articolo 5 del presente Capitolato.

Gli spettacoli proposti dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di spettacolo (agibilità, norme per l'incolumità degli spettatori, nonché tutte le norme di legge in materia di locali di pubblico spettacolo). Per quanto riguarda l'accesso del pubblico alle sedi dei teatri, è obbligo per il Concessionario, attenersi al numero massimo di:

- a) **n. 274** spettatori che può essere ammesso nel Teatro dei Filodrammatici come prescritto dalla Licenza di Agibilità del 2 gennaio 2002.
- b) **n. 1.121** spettatori che può essere ammesso al Teatro Municipale di Piacenza (posti complessivi). Tale numero massimo, fatta eccezione per i palchi di primo e secondo ordine (totale posti **n. 286**), è di **n. 835** così suddivisi: **n. 344+60** in platea (prime tre file non disponibili a golfo mistico aperto) e **n. 4** posti riservati a diversamente abili in carrozzella;



n.68 numerati e **n. 50** non numerati nella 1^a galleria; **n. 73** numerati e **n. 90** non numerati nella 2^a galleria; **n. 65** loggione numerato; **n. 81** loggione non numerato.

Pertanto il Concessionario non potrà mettere in vendita un numero di biglietti superiore rispetto a quanto sopra indicato.

E' specifico obbligo del Concessionario condividere e realizzare, d'intesa con la Fondazione Teatri di Piacenza, la campagna pubblicitaria relativa a ciascuna Stagione Teatrale, provvedendo a sostenerne per 1/2 i costi finalizzati alla progettazione e realizzazione.

E' altresì obbligo del Concessionario provvedere a uniformare le informazioni contenute sul proprio sito alle indicazioni fornite dalla Fondazione Teatri di Piacenza.

Tutte le spese, compresi i servizi di sala, relative a spettacoli rappresentati al Teatro dei Filodrammatici e, nell'ambito di esecuzione del presente appalto, presso il Teatro Municipale di Piacenza sono a carico del Concessionario.

ART. 7

COMPENSI ALLE COMPAGNIE

Il Concessionario provvederà al pagamento dei compensi spettanti alle compagnie teatrali dallo stesso direttamente coinvolte nella realizzazione degli spettacoli proposti, sulla base delle condizioni pattuite con le compagnie medesime.

Né la Fondazione Teatri né il Comune di Piacenza possono essere chiamati a rispondere dei rapporti contrattuali esistenti tra il Concessionario e le compagnie teatrali.

ART. 8

ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL TEATRO DEI FILODRAMMATICI

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri e obblighi:

1. interventi di manutenzione ordinaria sull'immobile e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi, impianti e attrezzature che si rendano necessari per il mantenimento della struttura nelle migliori condizioni;
2. manutenzione e pulizia costante dell'intero complesso;
3. diretta assunzione di tutte le spese per consumi di acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono e imposte comunali (pubblicità, raccolta rifiuti, occupazione spazi ed aree pubbliche). A tal fine il Concessionario provvederà ad intestarsi i relativi contratti di fornitura/utenza soste-

nendone gli oneri amministrativi e finanziari connessi;

4. apertura/chiusura, sorveglianza e custodia del Teatro dei Filodrammatici e sue pertinenze;
5. gestione della sicurezza dell'immobile secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
6. consentire, in vigenza di affidamento, la vigilanza delle strutture comunali competenti sul corretto funzionamento dell'intero complesso dando, in ogni momento, libero accesso ai locali, impianti, attrezzature e fornendo tutti i chiarimenti necessari.

Eventuali interventi migliorativi effettuati sul fabbricato, anche se non aventi caratteristiche funzionali all'attività svolta dal Concessionario, potranno essere dallo stesso apportati a proprie spese, previo accordo e autorizzazione del Dirigente comunale competente. Le opere eseguite dal Concessionario e autorizzate dal Comune di Piacenza, entreranno a far parte del patrimonio comunale e all'atto della scadenza del presente appalto il Concessionario non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione comunale.

ART. 9 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Per l'organizzazione del servizio il Concessionario si impegna a:

- a. avvalersi, con oneri a proprio esclusivo carico, di personale tecnico, artistico ed organizzativo professionalmente qualificato;
- b. svolgere tutte le attività amministrative e gestionali connesse all'espletamento del presente appalto che dovranno svolgersi negli uffici, situati nelle pertinenze del Teatro dei Filodrammatici (Via San Siro n.9);
- c. assicurare che il numero delle unità lavorative utilizzate sia tale da garantire la perfetta efficienza del servizio e la conservazione del patrimonio comunale;
- d. garantire l'ottimale esecuzione dei servizi assunti, presidiando l'operato e il contegno dei dipendenti e/o collaboratori;
- e. far rispettare al proprio personale tutte le norme di buon comportamento. Il personale dovrà indossare le divise fornite dal Concessionario ed esporre sempre una tessera di riconoscimento che ne faciliti l'identificazione (foto, nome e cognome, funzione svolta). L'accesso al palcoscenico dovrà essere riservato soltanto al personale tecnico ed artistico autorizzato;
- f. garantire, per tutte le rappresentazioni, la presenza del personale di sala e di vigilanza prima

dello spettacolo e sino al completo deflusso del pubblico;

- g. rispondere degli eventuali danni che dal suo personale o dai mezzi impiegati possano derivare alla Fondazione Teatri, al Comune di Piacenza – proprietario dell’immobile e/o a terzi;
- h. tenere indenne la Fondazione Teatri di Piacenza da qualunque controversia dovesse insorgere con il personale utilizzato. La Fondazione Teatri di Piacenza non potrà in nessun caso essere coinvolta in eventuali vertenze tra il Concessionario ed il proprio personale relative alla prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico a conclusione o in caso di sospensione dell’appalto;
- i. osservare le disposizioni contenute nella Legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- j. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci-lavoratori e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni inerenti il personale operante nel campo dello spettacolo. E’ dovere del Concessionario applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore e degli eventuali contratti integrativi in vigore nel Comune di Piacenza e corrispondere regolare contribuzione ai propri dipendenti e collaboratori;
- k. assicurare la continuità dei servizi, il minimo ricorso al turn over del personale, la qualità della formazione degli addetti, ivi compresa la formazione in materia di antincendio, primo soccorso, privacy e sicurezza;
- l. esibire, dietro semplice richiesta formalizzata dalla Fondazione Teatri, ed in qualsiasi momento, i libri paga, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, eventuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa esistenti con i relativi versamenti dovuti quale sostituto di imposta, relativi al personale adibito ai lavori previsti nel Capitolato;
- m. effettuare tutte le provvidenze atte a prevenire infortuni e ad usare le cautele che valgono ad assicurare l’incolumità del personale addetto, tenendo sollevata, in ogni caso, la Fondazione e il Comune da ogni responsabilità civile e penale anche rispetto a terzi.

La accertata reiterata inottemperanza agli obblighi di cui ai commi **j** e **l** la Fondazione Teatri sarà motivo di risoluzione del contratto.

Art. 10
SERVIZI COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA'

I servizi complementari all'espletamento del servizio oggetto dell'Appalto sono interamente a carico dell'Aggiudicatario e si articolano in:

- a. Assistenza di sala e al pubblico in genere
- b. Gestione del guardaroba
- c. Servizio di biglietteria
- d. Controllo delle uscite di sicurezza
- e. Servizio di supporto ed assistenza presso il Teatro Municipale (portineria, pulizia, facchinaggio, servizi vari).

a) Assistenza di sala e al pubblico in genere e b) gestione del guardaroba

Il Concessionario dovrà garantire, per tutte le rappresentazioni, la presenza del personale di sala e di vigilanza prima dello spettacolo e sino al completo deflusso del pubblico. In particolare dovrà assicurare:

- la presenza e vigilanza del proprio personale durante l'apertura e lo svolgimento di spettacoli per garantire il regolare svolgimento delle rappresentazioni, il rispetto del luogo e la conservazione dei beni;
- la sorveglianza sulle condizioni di sicurezza degli utenti, prima, durante e dopo le rappresentazioni;
- l'accompagnamento e assistenza del pubblico;
- il controllo degli abbonamenti e dei biglietti;
- l'attuazione delle disposizioni che verranno di volta in volta impartite sulla base delle necessità delle singole rappresentazioni;
- il ritiro degli effetti personali degli spettatori;
- la consegna agli spettatori del numero relativo a ciascun effetto affidato in custodia;
- la sistemazione degli effetti sugli appositi appendiabiti o ripiano per cappelli o portaombrelli, dopo aver applicato a ciascuno di essi la relativa contromarca.

Gli addetti al servizio di assistenza di sala dovranno indossare, nell'espletamento del servizio medesimo, idonea divisa fornita a cura e spese del Concessionario ed esporre sempre una tessera di riconoscimento che ne faciliti l'identificazione (foto, nome e cognome, funzione svolta). Il servizio dovrà essere caratterizzato dalla massima serietà e cortesia mediante l'utilizzo di personale



con professionalità adeguata alle mansioni e, salvo imprevisti, dovrà essere svolto sempre dalle stesse persone al fine di assicurare continuità e professionalità nel servizio.

c) Servizio di biglietteria

Il servizio sarà espletato dal Concessionario con l'utilizzo di personale in numero adeguato ad assicurarne il corretto ed efficiente svolgimento. Detto personale effettuerà il servizio di biglietteria nelle postazioni allestite presso il Teatro dei Filodrammatici e, per le rappresentazioni autorizzate, presso il Teatro Municipale esclusivamente nelle giornate di spettacolo. Oltre alla diretta gestione della biglietteria sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali, burocratici ed amministrativi relativi alla effettuazione degli spettacoli, compresi gli adempimenti SIAE.

d) Controllo delle uscite di sicurezza

Per tutte le rappresentazioni proposte è obbligo per il Concessionario assicurare il rispetto della normativa relativa allo svolgimento dei pubblici spettacoli ed in particolare effettuare sempre il controllo delle uscite di sicurezza almeno 60 minuti prima rispetto all'orario previsto per l'apertura della sala.

e) Servizio di Supporto e Assistenza

Per tutte le rappresentazioni programmate presso il Teatro Municipale è obbligo per il Concessionario:

- utilizzare il servizio di portineria della Fondazione Teatri di Piacenza. I relativi costi saranno, previa emissione di fattura, interamente rimborsati dal Concessionario;
- rispettare le prescrizioni ed i vincoli imposti dalla Fondazione Teatri in ordine alla tutela dei luoghi ed alla conservazione e custodia del materiale di palcoscenico di proprietà della Fondazione medesima;
- garantire che l'accesso al palcoscenico sia riservato soltanto al personale tecnico ed artistico;
- provvedere, al termine di ogni rappresentazione e comunque non oltre il giorno successivo alla stessa, a propria cura e spese alla pulizia di tutti i locali del Teatro utilizzati per lo svolgimento della rappresentazione. Sarà cura del Concessionario trattare ogni pavimento, mobile o attrezzatura secondo la natura del medesimo avendo cura che i materiali di pulizia, i detersivi,

- i disinfettanti ecc. siano di ottima qualità e comunque tali da non arrecare danni. Tutto il materiale necessario alla pulizia nonché le attrezzature saranno a carico del Concessionario;
- tenere indenne la Fondazione Teatri di Piacenza da eventuali danni arrecati alle strutture e/o alla strumentazione utilizzata nel corso di svolgimento degli spettacoli organizzati.

AR.11

CONSEGNA DEL TEATRO DEI FILODRAMMATICI

La consegna dell'immobile verrà effettuata dal Direttore della Fondazione Teatri al Concessionario o suo delegato, tramite apposito verbale dal quale dovrà risultare la consistenza di attrezzature, impianti e arredi presenti.

L'inventario dei beni viene stilato in contraddittorio tra le parti e costituirà parte integrante dei documenti contrattuali.

All'atto della consegna, le strutture e le attrezzature prese in carico dal Concessionario, si intendono perfettamente funzionanti ed in perfetto stato manutentivo, pertanto la Fondazione Teatri resta sollevata da qualsiasi onere inerente alle manutenzioni sia dei locali sia degli impianti tecnologici .

Alla scadenza del contratto il Concessionario, mediante la predisposizione di apposito verbale di riconsegna sottoscritto dallo stesso congiuntamente al Direttore della Fondazione Teatri deve restituire gli impianti, gli arredi e quant'altro indicato nell'inventario di cui all'articolo precedente, nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Ogni eventuale danno arrecato comporta per il Concessionario l'obbligo del risarcimento del danno. La Fondazione non procederà allo svincolo della cauzione di cui al successivo art. 15 in presenza di pretese risarcitorie nei confronti del Concessionario.

ART. 12

MODALITA' DI PAGAMENTO

La Fondazione Teatri pagherà al Concessionario il corrispettivo di cui all'art. 3 secondo le seguenti modalità:

per l'anno **2018** il corrispettivo di **€ 87.500,00** (diminuito del ribasso d'asta, oltre IVA di legge) verrà liquidato secondo le seguenti modalità:

- a) 30% entro il mese di settembre;
- b) 30% entro il mese di novembre;

c) 40% entro il mese di gennaio dell'anno successivo, previo rendiconto tecnico dell'attività svolta.
per l'anno **2019** il corrispettivo di **€ 175.000,00** (diminuito del ribasso d'asta, oltre IVA di legge)
verrà liquidato secondo le seguenti modalità:

a) 40% entro il mese di aprile;

b) 30% entro il mese di settembre;

c) 30% entro il mese di gennaio dell'anno successivo, previo rendiconto tecnico dell'attività svolta;
per l'anno **2020** (periodo 1 gennaio 2020 – 31 giugno 2020) il corrispettivo di **€ 87.500** salvo il
ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA di legge, verrà liquidato secondo le seguenti modalità:

a) 30% entro il mese di febbraio;

b) 30% entro il mese di aprile;

c) 40% entro il mese di giugno.

**In caso di rinnovazione (01 luglio 2020 – 31 dicembre 2020) € 87.500 salvo
il ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA di legge,**

a) 40% entro il mese di agosto;

b) 30% entro il mese di ottobre;

c) 30% entro il mese di gennaio dell'anno successivo, previo rendiconto tecnico dell'attività svolta.
per l'anno **2021** (periodo 01 gennaio 2021 – 30 giugno 2021) il corrispettivo di **€ 87.500** salvo il
ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA di legge, verrà liquidato secondo le seguenti modalità:

a) 40% entro il mese di febbraio;

b) 40% entro il mese di aprile;

c) 20% entro il mese di giugno 2021, previo rendiconto tecnico dell'attività svolta.

Il pagamento del contributo avverrà da parte della Direzione della Fondazione Teatri, dietro
presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Nel rispetto della vigente normativa, la Fondazione Teatri di Piacenza acquisirà il DURC attestante
la regolarità contributiva del Concessionario. Nel caso di accertata irregolarità, come nel caso in
cui nel corso dell'appalto vengano segnalate dalle competenti Autorità, inadempienze
dell'Aggiudicatario, il Direttore della Fondazione Teatri darà esecuzione a quanto previsto dall'art.
30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, il concessionario venga denunciato dal competente Servizio Ispezione del Lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Direttore della Fondazione Teatri darà corso all'esecuzione dei pagamenti previsti dal contratto ed al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione del Servizio Ispezione stesso e il Concessionario non potrà avanzare eccezioni o pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

Il pagamento delle rate di saldo di ogni anno e lo svincolo della cauzione definitiva sono subordinati al rilascio da parte del Concessionario di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, attestante che "i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti per l'intero periodo di esecuzione del contratto nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di contratti integrativi ove esistenti".

Art. 13

ADEGUAMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni appaltate saranno pagate al prezzo a base d'asta risultante all'esito della gara.

I prezzi medesimi si intendono formulati dal Concessionario in base a calcoli di sua convenienza, a suo totale rischio. Essi sono fissi ed invariabili, per cui non saranno corrisposti dalla Fondazione Teatri compensi di sorta per danni prevedibili o imprevedibili di qualsiasi specie, anche quelli dovuti a forza maggiore, che avvenissero durante l'esecuzione dell'appalto.

Il Concessionario rinuncia fin d'ora a qualsiasi revisione delle condizioni sia economiche che normative di aggiudicazione per tutta la durata del contratto; non è pertanto ammessa alcuna revisione degli accordi contrattuali.

ART. 14

RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI TEATRI

E' obbligo per il Concessionario – Datore di Lavoro - adottare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.



Inoltre, per tutti gli spettacoli, il Concessionario dovrà garantire:

- a. il presidio di tutte le procedure amministrative e tecniche indispensabili per la corretta gestione di ogni rappresentazione proposta;
- b. durante gli allestimenti e gli spettacoli, il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Art. 15

ASSICURAZIONI E RISARCIMENTO DEL DANNO

Per tutta la durata della concessione, il Concessionario è tenuto a rispondere dei danni causati ai locali ed a terzi, anche se gli eventi dannosi fossero imputabili al personale ed ai fornitori. Allo scopo, il concessionario dovrà contrarre, con oneri a proprio carico, all'atto della sottoscrizione del contratto, idonea polizza di assicurazione per la copertura dei rischi per danni a terzi, compreso il Comune di Piacenza, con massimale di almeno € 3.000.000,00.

Ogni responsabilità comunque inerente e dipendente dalla gestione dell'attività è esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico dell'Aggiudicatario che, pertanto, tiene la Fondazione sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocati. La polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata dal Concessionario al Concedente prima della stipulazione del contratto, e comunque prima dell'avvio dell'attività. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al Concedente alle relative scadenze pena la decadenza dalla concessione; eventuali scoperti e franchigie sono a carico del Concessionario. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto della concessione ed a quanto disposto dal presente articolo, il Concessionario è tenuto a renderle conformi a quanto richiesto dal Concedente.

Per qualsiasi danno arrecato alle cose di proprietà della Fondazione Teatri e/o dell'Amministrazione Comunale il Concessionario dovrà provvedere immediatamente a propria cura e spese alla riparazione (per danno lieve) o alla sostituzione (per danno grave).

Il Concessionario è inoltre responsabile per i danni arrecati alle attrezzature di proprietà della Fondazione Teatri e/o dell'Amministrazione Comunale a causa di uso improprio o negligenza del proprio personale, anche in caso di furto di attrezzature qualora il personale addetto all'espletamento dei servizi non metta in atto tutte le procedure per la salvaguardia dei beni della Fondazione Teatri e/o del Comune di Piacenza.

ART. 16

OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA

1. Nei limiti di durata del Contratto la Fondazione Teatri di Piacenza si impegna a:
 - a. mettere a disposizione del Concessionario:
 - il Teatro dei Filodrammatici;
 - per la realizzazione delle rappresentazioni oggetto del presente appalto, secondo termini e modalità specificati al precedente art.5, il Teatro Municipale.
 - b. sostenere i costi delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle attrezzature tecniche e di scena del Teatro Municipale. La Fondazione Teatri tuttavia non effettuerà le manutenzioni e/o riparazioni che si renderanno necessarie a seguito di cattivo uso o incuria del Concessionario. In tal caso sarà il Concessionario a provvedere con idonei interventi;
 - c. garantire per i locali del Teatro Municipale il rispetto delle norme di agibilità e sicurezza previste dalle normative vigenti in materia di pubblico spettacolo.

Art. 17

SUBAPPALTI

1. È fatto divieto al Concessionario di subappaltare il servizio oggetto dell'appalto nella sua totalità;
2. la Fondazione Teatri riconosce solo il Concessionario, quale responsabile della conduzione globale del servizio;
3. l'autorizzazione all'affidamento in subappalto di alcune attività/servizi è sottoposto all'osservanza delle seguenti condizioni, espressamente individuate nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016:
 - a. il concorrente deve avere indicato all'atto dell'offerta i servizi che intende subappaltare con l'indicazione di almeno tre subappaltatori;
 - b. provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - c. al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

d. non sussista, nei confronti del subappaltatore alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Dlgs n. 50/2016.

Per quanto attiene i pagamenti dovuti al Subappaltatore trova applicazione quanto previsto dall'art.105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18

GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia fideiussoria del 10% dell'importo netto contrattuale.

La cauzione sarà prestata nelle forme previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e dovrà espressamente prevedere quanto indicato nel comma 4 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19

PENALITA'

Qualora nell'esecuzione del servizio si dovessero verificare ritardi o inadempienze imputabili a negligenza o colpa dell'aggiudicatario, il Concessionario stesso riconosce alla Fondazione Teatri il diritto di applicare, le penalità di seguito indicate:

- **€ 5.000,00 (euro cinquemila)** per ogni rappresentazione non effettuata rispetto a quelle previste dall'art.5 del presente Capitolato;
- **€ 500,00 (euro cinquecento euro):** per ogni giorno di ritardo nel rispetto dei termini stabiliti nell'art. 2 relativi alla programmazione dell'attività di prosa;
- **€ 100,00 (cento euro)** per comportamento scorretto verso l'utenza del personale addetto al servizio;
- **€ 50 (cinquanta euro)** per ogni addetto non in regola per il mancato utilizzo della divisa e/o del tesserino di riconoscimento con fotografia obbligatoria per il personale in servizio.

Ogni altro inadempimento degli obblighi assunti con il progetto tecnico-artistico e con il presente contratto comporterà l'applicazione di una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni inadempimento accertato.

Le penalità verranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del Direttore della Fondazione Teatri, da comunicare al Concessionario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali

osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Direttore della Fondazione Teatri procederà all'applicazione della penalità trattenendo l'ammontare corrispondente dalla prima fattura ammessa al pagamento.

ART. 20

FORMA DEL CONTRATTO - SPESE ED ONERI ACCESSORI

Il Contratto tra le parti sarà stipulato con scrittura privata registrata.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto. Sono parimenti a carico dell'Aggiudicatario le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto.

ART. 21

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario in nessun caso potrà sospendere il contratto di propria iniziativa, nemmeno quando siano in corso controversie con la Fondazione Teatri.

Di conseguenza la sospensione del contratto per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la rescissione del contratto, con oneri ad esclusivo carico del Concessionario.

Art. 22

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Fondazione Teatri ha diritto di promuovere, in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:

- a) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività dell'Aggiudicatario;
- b) abbandono del servizio, salvo che per causa di forza maggiore;
- c) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relativi al servizio;

- d) contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte della Ditta o del personale adibito al servizio;
- e) inosservanza da parte della Ditta di uno o più impegni assunti verso la Fondazione Teatri;
- f) inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del servizio;
- g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
- h) gravi danni prodotti a locali ed attrezzature di proprietà della Fondazione Teatri e/o del Comune di Piacenza;
- i) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Più in generale, le infrazioni ai patti o prescrizioni contenuti nel presente Capitolato per i quali non sia prevista diversa penalità, danno diritto al Direttore della Fondazione Teatri di risolvere il contratto, previa diffida, oltre al risarcimento dei danni e il recupero delle spese, con incameramento del deposito cauzionale definitivo.

Il Contratto verrà inoltre risolto per sopravvenuta eccessiva onerosità, per inadempimento e per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Art. 23

DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA

In caso di disdetta del contratto da parte della Ditta prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, verrà addebitata alla stessa l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.

ART. 24

RISCHI DA INTERFERENZA

La Fondazione Teatri, in esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ha effettuato una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del contratto. Da tale analisi non sono emersi rischi da interferenza che si distinguono da quelli propri della attività del Concessionario.



Concessionario che, nel rispetto del Dlgs. n. 81/2008, dovrà provvedere, agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività.

ART. 25

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Fondazione Teatri e il Concessionario in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competente Autorità Giudiziaria. Foro competente è quello di Piacenza.

ART. 26

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 – nel testo modificato dalla Legge n. 217/2010 - pena la nullità assoluta del presente contratto. Il Concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto.

Il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 qualora il Concessionario non adempia alle prescrizioni normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 27

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

E' obbligo per il Concessionario garantire la riservatezza delle informazioni acquisite nell'espletamento del Servizio.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolato dal presente capitolato.



Art. 28

SPESE ED ONERI ACCESSORI

Sono a carico del Concessionario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico. Le spese di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico del Concessionario.

ART. 29

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nel bando e nelle norme di gara.